



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Nicola Colleo, in funzione di Giudice monocratico,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 4103 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
dell'anno 2023, proposta da

Parte_1, elettivamente domiciliato in Iglesias, via Gramsci
n. 3, presso l'avv. Paolo Massenti, che lo rappresenta e difende per procura
speciale in calce al ricorso

RICORRENTE

CONTRO

NOI COMPRIAMO *CP_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Niccolò Piscina, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di intervento

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 *decies* c.p.c. il ricorrente *Parte_1* ha adito l'intestato Tribunale e ha esposto e sostenuto che:
 - il 31 marzo 2021, anche quale titolare dell'impresa EsseA.uto, ha acquistato da *Controparte_2* una Renault Captur targata FL308DY al prezzo di € 11.551,00, integralmente pagato;
 - nella scheda tecnica del veicolo era indicato soltanto un precedente danno lieve al cofano, senza ulteriori anomalie rilevanti;
 - dopo aver fatto trasportare il veicolo da Roma a Iglesias ha riscontrato

gravi crepe al cruscotto, oltre a ulteriori danni strutturali all'avantreno e al telaio, riconducibili a un precedente sinistro e occultati mediante riparazioni posticce;

- ha, quindi, presentato reclamo tramite il portale Auto1 e, successivamente, ha integrato la segnalazione con i nuovi difetti emersi, ma la società venditrice ha fornito soltanto risposte evasive;

- ha, quindi, promosso un procedimento *ex art. 696 bis c.p.c.*, distinto con r.g. 4114/2021, e finalizzato all'accertamento dei vizi lamentati;

- nell'ambito di tale giudizio, il CTU nominato dal Tribunale, Dott. *Per_1* [...] ha accertato la presenza di gravi difetti del veicolo, ha quantificato in € 7.327,00 il costo delle riparazioni, ha stimato un deprezzamento di € 850,00, ha ritenuto non congruo il prezzo pagato per l'acquisto;

- alla luce dei danni riscontrati e dell'elevato costo delle riparazioni, non ha mai potuto utilizzare concretamente il veicolo;

- Auto1 non ha mai offerto né la riparazione, né la sostituzione dell'autovettura.

1.1. Il ricorrente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere:

- 1) dichiarare l'inadempimento di *Controparte_3* con sede in Milano, e l'intervenuta risoluzione del contratto di vendita del 31.03.2021 relativo all'autovettura tipo Renault Captur tg. FL308DY per le ragioni di cui in narrativa;

- 2) condannare *Controparte_3* al pagamento della somma di € 11.551,00 a favore dell'attore quale prezzo corrisposto per l'acquisto dell'autovettura Renault Captur tg. FL308DY, oltre ad € 250,00 per le spese di trasporto (con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo);

- 3) condannare *Controparte_3* al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito dell'inadempimento nella somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo”.

2. Con comparsa di costituzione del 3 novembre 2023 si è costituita in giudizio *Controparte_2* che, in via pregiudiziale ha domandato la

declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano adito e, nel merito, il rigetto del ricorso proposto dalla controparte. A sostegno delle proprie ragioni ha esposto e sostenuto che:

- il rapporto giuridico riguarda due professionisti e, quindi, non si applica il foro del consumatore;

- le Condizioni Generali di Vendita accettate da EsseA.uto al momento della conclusione del contratto, in quanto da questo espressamente richiamate, al punto D), paragrafo IV, prevedono l'applicazione della legge tedesca e la competenza esclusiva della Corte Distrettuale di Tempelhof - Kreuzberg (Berlino) per ogni controversia;

- tale clausola è pienamente valida ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012, normativa preminente rispetto a quella interna ordinaria, come confermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e delle Sezioni Unite della Cassazione;

- nel merito, il contratto era qualificato come “vendita di auto usata senza garanzia” in quanto le condizioni contrattuali escludevano espressamente qualsiasi garanzia per i veicoli dichiarati incidentati;

- molti dei danni evidenziati dal CTU erano già descritti e fotografati nella scheda tecnica del veicolo;

- EsseA.uto è un operatore professionale che ha acquistato circa duecento veicoli tramite Auto1 e, pertanto, avrebbe dovuto avere piena conoscenza o, comunque, possibilità di conoscere tali difetti prima dell'acquisto;

- quanto alla CTU, la stima del valore del veicolo ha un valore puramente astratto e non aderente al mercato reale;

- in ogni caso, anche applicando la legge italiana e, quindi, i criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., il Tribunale di Cagliari sarebbe comunque incompetente, in quanto la sede della resistente è a Milano e il contratto, concluso a distanza, deve ritenersi ivi perfezionato, mentre la consegna del veicolo è avvenuta a Roma.

2.1. La resistente, quindi, ha concluso come segue:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione o istanza respinta, così

giudicare:

in via pregiudiziale:

- accertata l'esclusiva competenza della Corte Distrettuale di Tempelhof - Kreuzberg (Berlino – Germania) per le ragioni di cui in narrativa, rilevare la propria carenza di giurisdizione e/o dichiarare la propria incompetenza, ai sensi degli artt. 25, 26 e 27 del Regolamento UE n. 1215/2012, in relazione alle domande spiegate dalla ricorrente nei confronti dell'esponente **CP_3** **Controparte_3** dichiarandole per l'effetto improcedibili e/o inammissibili;

in via principale, nel merito:

- rigettare integralmente, in quanto inammissibili e/o prescritte e/o infondate in fatto ed in diritto, nonché sprovviste di qualsivoglia fondamento probatorio, le domande *ex adverso* proposte;

in via subordinata, nel merito:

- nella denegata e non creduta ipotesi di, anche parziale, accoglimento delle domande della ricorrente, ridurre l'indennizzo *ex adverso* richiesto all'ammontare dei danni che risulteranno effettivamente e compiutamente provati in giudizio dalla ricorrente;

in via istruttoria:

- con più ampia riserva di ulteriormente articolare, dedurre, eccepire ed allegare sia nel merito, sia in istruttoria, sia in fatto sia in diritto;

in ogni caso:

- con vittoria di spese, compensi e accessori di legge”.

3. Con atto di intervento proposto ai sensi dell'art. 105 c.p.c. si è costituita in giudizio **Controparte_4** la quale ha dato atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della resistente **Controparte_3** e ha dato atto, ai sensi dell'art. 2504 *bis* c.c., del suo subentro nel rapporto processuale facente capo all'originaria resistente. Ha quindi, dichiarato di far proprie le difese e conclusioni precedentemente rassegnate dalla società incorporata.

4. La causa è stata istruita documentalmente.

5. All'udienza del 30 giugno 2026, il Giudice ha tenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies*, comma 3, c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Deve essere esaminata, primariamente, l'eccezione pregiudiziale con cui la resistente ha domandato la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano, per aver le parti concluso un contratto di vendita contenente un rinvio a condizioni generali di contratto che prevedono, tra le varie clausole, anche la regolazione del rapporto in base alla legge tedesca e l'attribuzione della competenza giurisdizionale esclusiva per le controversie ad esso relative alla Corte Distrettuale di Tempelhof - Kreuzberg (Berlino – Germania).

6.1. L'eccezione sollevata dalla resistente è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.

7. Occorre evidenziare, dapprima, che in materia di competenza giurisdizionale, il Regolamento UE n. 1215 del 2012 (così detto “Regolamento Bruxelles I *bis*”) contiene la disciplina europea attualmente in vigore in materia di criteri per l'individuazione dell'autorità giudiziaria avente giurisdizione rispetto ai rapporti giuridici che coinvolgano cittadini domiciliati in uno o più Stati membri, oltre che quella per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse in materia civile e commerciale.

7.1. In particolare, tale norma, dopo la disciplina dei criteri per l'individuazione dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a seconda della materia presa in considerazione, all'art. 25 riconosce alle parti piena autonomia nell'individuazione del giudice munito di giurisdizione rispetto alle controversie che dovessero sorgere da un determinato rapporto. L'articolo citato specifica che l'individuazione dell'autorità competente può prescindere dal domicilio delle parti e che la validità dell'accordo di proroga della giurisdizione va valutata sulla base della normativa vigente nell'ordinamento cui appartiene il giudice così designato.

7.2. Tale norma è stata interessata da un ampio dibattito giurisprudenziale, sia a livello nazionale che a livello unionale, i cui esiti negli anni più recenti hanno consentito di tracciare con chiarezza i confini del suo ambito applicativo e che hanno specificato le condizioni cui è subordinata la validità di tale accordo.

7.3. Quanto all'ambito applicativo, la norma trova applicazione in tutti i casi

in cui le parti intendano assoggettare un rapporto alla disciplina di uno Stato membro e, conseguentemente, alla giurisdizione di un determinato ufficio giudiziario di tale Stato (CGUE 20 aprile 2016, n. C-366/13).

7.4. Per quanto attiene alle condizioni di validità della clausola, l'art. 25 del Regolamento Bruxelles I *bis* specifica, per quanto di interesse in questa sede, che l'accordo di deroga della giurisdizione deve essere redatto per iscritto o provato per iscritto e che "la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza".

7.4.1. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di pronunciarsi, relativamente all'interpretazione di tali condizioni, con riferimento all'art. 23 del precedente "Regolamento Bruxelles I", la cui disposizione è stata poi riprodotta, senza alcuna modifica di rilievo, nel successivo Regolamento n. 1215 del 2012 all'art. 25.

La Corte di Giustizia ha sottolineato, quanto al requisito della forma scritta, che il fatto che la norma in esame faccia riferimento alla necessità di un accordo scritto non determina l'invalidità delle clausole attributive di competenza che siano state stipulate su supporto non cartaceo e il cui contenuto sia accessibile solo digitalmente. Ha, infatti, specificato che la disposizione presenta una portata applicativa generale, che tiene conto dello sviluppo delle nuove tecniche di comunicazione per via telematica. Affinché la comunicazione elettronica offra le stesse garanzie di quella che avvenga con modalità analogica, in particolare in materia di prova, è sufficiente, infatti, che sia possibile salvare e stampare le informazioni prima della conclusione del contratto.

Ancora, la CGUE ha ritenuto che il fatto che la pagina contenente le condizioni generali di contratto, tra le quali vi sia anche la deroga convenzionale della competenza giurisdizionale, non venga aperta automaticamente al momento della registrazione dell'utente al sito internet e al momento del compimento delle operazioni di acquisto non vale ad escluderne la validità e la natura scritta. A questi fini è sufficiente, invece, che il testo contenente le condizioni contrattuali possa essere aperto e salvato prima della conclusione del negozio (CGUE 21

maggio 2015, n. C-322/14).

7.4.2. Tale orientamento interpretativo è stato ripreso e confermato di recente anche dalla Corte di Cassazione.

Il Supremo Consesso, in particolare, ha evidenziato che l'obiettivo della massima valorizzazione dell'autonomia delle parti anche nell'individuazione dell'autorità giudiziaria competente deve essere temperato con l'esigenza di tutelare il soggetto più debole dell'accordo. La finalità è di impedire che possa subire le conseguenze pregiudizievoli di una clausola derogatoria della competenza che sia stata predisposta unilateralmente dalla controparte e che non sia stata da lei conosciuta. Pertanto, è necessario accertare che la clausola sia stata oggetto di pattuizione e di accettazione consapevole da parte di entrambi i contraenti.

A questo riguardo, i giudici di legittimità hanno affermato che, in materia di proroga della giurisdizione in favore di uno Stato membro, quando la clausola non sia contenuta nel contratto sottoscritto o approvato dalle parti, ma in un formulario o in un documento separato, il requisito della forma scritta deve ritenersi rispettato quando il contratto fa rinvio a tale ulteriore documento e specifichi in modo chiaro la volontà delle parti di regolare il rapporto sulla base delle disposizioni ivi contenute (così Cass. civ. ss. uu. ord. 29 aprile 2022, n. 13594; Cass. civ. ss. uu. ord. 10 gennaio 2023, n. 361).

7.4.3. In un'ulteriore pronuncia è stata affrontata specificamente la questione del giudizio sulla validità delle clausole di deroga convenzionale della giurisdizione, da condurre sulla base della disciplina in vigore nello Stato membro. Tale pronuncia, benché emessa in relazione a un giudizio avente ad oggetto un accordo con cui la giurisdizione del giudice italiano era stata derogata in favore di quella di un collegio arbitrale straniero, ha espresso un principio che, per la sua generalità, trova applicazione anche nei casi di deroga effettuata sulla base dell'art. 25 del Regolamento Bruxelles I *bis*.

Nello specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che, ove le parti concludano un accordo di deroga della giurisdizione che attribuisca la competenza a pronunciarsi sulle controversie nascenti dal loro rapporto ad un collegio arbitrale

o a un giudice straniero, la validità di tale patto non possa essere valutata sulla base della disciplina in vigore nell'ordinamento italiano. Infatti, se i contraenti, sulla base di un accordo validamente stipulato secondo la normativa comunitaria, hanno deciso di derogare la giurisdizione e di escludere, quindi, quella del giudice italiano, la validità del contratto e delle sue clausole non può essere valutata sulla base del diritto di tale Stato membro, proprio perché la disciplina in vigore in tale ordinamento non è applicabile a quello specifico rapporto. In particolare, è stato escluso che su tali clausole possa essere effettuato il giudizio ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Cass. civ. 24 novembre 2021, n. 36374).

Tale principio deve ritenersi valido anche nel caso di deroga della giurisdizione effettuata sulla base di quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento n. 1215 del 2012, in quanto la stessa norma stabilisce che la validità dell'accordo va valutata sulla base della normativa dello Stato membro indicato come munito di giurisdizione.

In altri termini, una volta che sia intervenuto l'accordo e che si accerti che sono stati integrati gli elementi essenziali stabiliti dalla disciplina euro – unitaria, deve escludersi che il giudice dello Stato membro che, in assenza di tale patto, sarebbe stato quello avente giurisdizione possa compiere un giudizio sulla validità dell'accordo sulla base della normativa interna.

8. Nel caso di specie la ricorrente ha acquistato un'auto dalla resistente, tramite una piattaforma gestita da un soggetto terzo, domiciliato in Germania.

Sulla base di quanto affermato dalle parti, deve ritenersi che il ricorrente, che agisce nel presente giudizio anche quale titolare dell'impresa EsseA.uto, abbia concluso il contratto di acquisto per scopi non estranei alla sua attività professionale, anche in ragione del fatto che la piattaforma www.autol.com è accessibile soltanto a professionisti. Circostanza, quest'ultima, non contestata dal ricorrente.

Non può trovare applicazione, pertanto, la disciplina consumeristica.

8.1. Al momento della conclusione del contratto, avvenuta con l'espressione del consenso all'acquisto del bene da parte dell'acquirente tramite accettazione della proposta inserita sul sito internet, la pagina aperta per il perfezionamento

dell'acquisto, la cui schermata è stata prodotta in giudizio dalla resistente come documento n. 5, indicava espressamente che il contratto sarebbe stato regolato dalle condizioni generali di vendita. L'accesso al contenuto di tali condizioni è stato reso disponibile, al momento dell'accettazione, mediante un collegamento ipertestuale che rimandava direttamente alle condizioni di vendita. Il contenuto di queste è stato prodotto in giudizio come documento n. 2.

8.2. Tali condizioni, alla sezione D), paragrafo IV, stabiliscono che: "Per qualsiasi controversia presente e futura derivante dall'esecuzione degli accordi commerciali tra le parti sarà competente la Corte Distrettuale di Tempelhof - Kreuzberg (Berlino - Germania) o le competenti giurisdizioni superiori tedesche".

Le condizioni generali di vendita contengono, quindi, un accordo di attribuzione della giurisdizione per le controversie nascenti dal contratto all'autorità giudiziaria tedesca così individuata.

8.3. Il ricorrente non ha contestato il contenuto delle condizioni generali, l'effettiva possibilità di aprirne e scaricarne il contenuto prima dell'accettazione della proposta contrattuale, né la coincidenza tra il contenuto delle condizioni prodotte in giudizio dalla resistente e quello delle condizioni di vendita scaricabili al momento della conclusione del contratto.

Tali circostanze, pertanto, devono ritenersi pacifiche.

8.4. Tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati sul punto, deve ritenersi che la clausola di proroga della giurisdizione, contenente la specifica indicazione dell'autorità giudiziaria competente, fosse inserita nelle condizioni di vendita, che queste fossero visualizzabili e scaricabili dall'acquirente al momento della conclusione del contratto e che, pertanto, la forma scritta della clausola, secondo la lettura data dalla CGUE, sia stata rispettata.

8.5. Le eccezioni formulate dal ricorrente in ordine al mancato rispetto della disciplina posta dall'art. 1341 c.c. in materia di clausole vessatorie non possono trovare accoglimento.

L'accordo di deroga della giurisdizione, infatti, impedisce di sindacare la validità dell'accordo concluso sulla base del diritto interno. La valutazione in

ordine alla validità della clausola dovrà essere effettuata dal giudice competente sulla base del diritto tedesco, come previsto dall'art. 25 del Regolamento Bruxelles I *bis*.

9. Conclusivamente, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano adito deve essere accolta, per essere valida la clausola derogatoria inserita nelle condizioni generali di vendita regolanti l'accordo concluso dalle parti.

Pertanto, la giurisdizione deve essere declinata in favore della Corte Distrettuale di Tempelhof - Kreuzberg a Berlino, Germania.

10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della causa e della complessiva attività svolta in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria sulla base dei valori minimi di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato, da ultimo, dal d.m. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione, come segue:

- 1) fase di studio: € 459,50
- 2) fase introduttiva: € 388,50
- 3) fase istruttoria: € 840,00
- 4) fase decisoria: € 850,50
- Totale: € 2.538,50

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) accoglie l'eccezione pregiudiziale della resistente e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito, per appartenere la giurisdizione alla Corte Distrettuale di Tempelhof - Kreuzberg a Berlino, Germania;
- 2) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio, che liquida per compensi in € 2.538,50, oltre al 15% per spese generali, accessori di legge e spese vive documentate.

Così deciso in Cagliari, il 12 agosto 2026

Il Giudice
Dott. Nicola Colleo